

Chi è competente per la manutenzione degli edifici scolastici?

Riguardo alla manutenzione degli edifici scolastici dispone in particolare l'art. 3 della [L 23/96](#) il quale prevede che in attuazione dell'articolo 14 della [L 142/90](#), che ha disciplinato l'Ordinamento delle Autonomie Locali, la realizzazione, la fornitura la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici spetta ai Comuni, per le scuole di grado inferiore ed alle Province, per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. Essi *"provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti"*.

Inoltre: *"Per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale competente è tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature"*.

Infine l'ultimo comma prevede che: *"Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate"*.

I genitori potrebbero eseguire dei lavori di manutenzione nella scuola?

Premesso che la manutenzione spetterebbe all'ente locale, l'art. 46 del [DI 44/01](#) prevede al comma 2 che: *"L'istituzione scolastica può anticipare i fondi necessari all'esecuzione di lavori urgenti e indifferibili dandone immediata comunicazione all'ente locale competente, ai fini del rimborso"*. In pratica il Dirigente Scolastico "mette in mora" l'Ente Locale, invitandolo all'immediata esecuzione dei lavori "urgenti ed indifferibili" che altrimenti saranno eseguiti "in danno" dell'ente. Ciò anche perché il Dirigente Scolastico, in quanto "datore di lavoro" è tenuto a garantire la sicurezza dell'edificio scolastico in base al [Dlgs 81/08](#). Dunque non è contemplata la possibilità di manutenzioni effettuate ad opera dei genitori. Tuttavia, a causa anche dei tagli alle risorse, sempre più spesso capita che i genitori, con l'accordo del dirigente, intervengano per alcuni interventi di manutenzione.

[Torna all'indice](#)